



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.Mariano Sciacca	Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo	Giudice rel.
Dott.Lucia De Bernardin	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **2/2020**, nei confronti di

Papino Elettrodomestici s.p.a., con sede in Belpasso (CT), viale Astrel, c.da Palazzolo 1, (P.IVA: 00798870879), avente come legale rappresentante pro tempore, Papino Nunziatina, nata a Paternò il 16/6/1967 (C.F.: PPNNZT67H56G371Q), dichiarata in stato di insolvenza, sub artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 270/1999, giusta sentenza di questo Tribunale dei dì 13-14/1/2020;

rilevato che la **Papino Elettrodomestici s.p.a.**, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato giusta decreto dei dì 19-23/12/2019, veniva successivamente dichiarata in stato di insolvenza, sub artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 270/1999, giusta sentenza di questo Tribunale dei dì 13-14/1/2020, con la quale la prosecuzione dell'attività di impresa veniva affidata al commissario giudiziale avv. Marco Spadaro; rilevato che in data 18/2/2020 il predetto commissario ha depositato la propria relazione ex



art. 28 del D.L.vo n. 270/1999;

rilevato che del deposito della relazione del commissario giudiziale è stata data pubblicità mediante la prescritta affissione ad opera della cancelleria in data 21/2/2020 e che la stessa relazione è stata regolarmente comunicata in data 17/2/2020 al Ministero per lo Sviluppo Economico, essendo in corso di completamento le comunicazioni ex art. 28, ultimo comma; rilevato che non risultano pervenute osservazioni da parte dell'imprenditore insolvente e di creditori nel termine di dieci giorni dalla predetta affissione e che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fatto pervenire proprio parere in data 2/3/2020, ex art. 29;

rilevato che il commissario giudiziale, dopo avere esaminato (tra l'altro) il compendio produttivo, il mercato di riferimento, l'azienda e i singoli punti vendita, nonché le cause dello stato di insolvenza, prima di giungere alle conclusioni di seguito riportate, ha svolto, in ordine alle prospettive di riequilibrio economico dell'attività imprenditoriale, le seguenti considerazioni (pagg. da 81 a 104):

“Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 270/1999, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

Il riferimento al «patrimonio produttivo» e alle «attività imprenditoriali» denota in maniera inequivocabile come oggetto di tutela sia l'impresa, intesa in senso oggettivo, come organizzazione dei fattori della produzione e fonte di occupazione, prescindendo - pertanto - anche dalla sua titolarità soggettiva in capo all'imprenditore dichiarato insolvente.

Tanto è vero che, ai sensi dell'art. 27 dello stesso D. Lgs. 270/1999, le suddette finalità sono realizzate se e nella misura in cui si recupera l'equilibrio economico delle «attività imprenditoriali».

Equilibrio economico che, come è noto, consiste nella capacità dell'impresa di creare



valore e, quindi, nella eccedenza dei ricavi rispetto ai costi.

Come è stato efficacemente osservato¹⁹, “L’art. 27 del predetto decreto, coerentemente a tale finalità, struttura la condizione per l’ammissione alla procedura, su un parametro meramente economico, richiedendo che sussistano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali. La scelta di campo è dunque precisa e conseguente: non si mira, quantomeno in via principale e diretta, al recupero della solvibilità dell’imprenditore, bensì al riposizionamento, in termini di «normalità», sul mercato, dell’attività imprenditoriale, attraverso il recupero di un rapporto fisiologico tra costi e ricavi e, per il raggiungimento di tale risultato, coerentemente alla suddetta impostazione oggettivistica, si può percorrere la strada del salvataggio della sola azienda attraverso la cessione delle unità produttive (art. 27 primo comma D. Lgs. 270/99) o, in alternativa, anche del ripristino, in termini di funzionalità economica e finanziaria, dell’impresa, attraverso un piano di risanamento (art. 27 secondo comma D. Lgs. 270/99)”.

Come si è appena detto, ai sensi del citato art. 27 del D. Lgs. 270/1999, il recupero dell’equilibrio economico dell’attività imprenditoriale deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”);

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”).

Il riequilibrio economico mediante cessione dei complessi aziendali è, nella prassi, quello più attuato ed è quello, di regola, più agevolmente percorribile. Esso consente sia la riallocazione sul mercato delle attività imprenditoriali, sia il contestuale collocamento



parziale o totale della forza lavoro impiegata nel complesso trasferito, in piena coerenza con le finalità della procedura.

La cessione può essere anche parziale e riguardare singoli compendi aziendali, con dismissione di altri. L'art. 56 del D. Lgs 270/1999 consente, infatti, di individuare le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere.

Il riequilibrio economico mediante programma di risanamento della stessa impresa è meno praticato e, di regola, meno agevole anche perché dipende dal grado di (ir)reversibilità della situazione di crisi patrimoniale, economica e finanziaria del debitore; può richiedere anche una ricapitalizzazione, un mutamento degli assetti imprenditoriali e, comunque, la indicazione di tempi e modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato. E tale ultima condizione presuppone la disponibilità dei creditori di modificare i termini di pagamento o, addirittura, di addivenire ad un concordato secondo le previsioni stabilite dalla legge stessa.

5.2 Le prospettive di riequilibrio.

Per quanto la situazione di difficoltà della PAPINO possa essere riconducibile anche al mutamento del mercato di riferimento, caratterizzato (come descritto al punto 3.1 della presente relazione) da un generalizzato calo dei consumi e da una crescita esponenziale degli acquisiti online che ha penalizzato (e penalizza) i punti di vendita fisici, va ribadito che – nella specie – il fattore determinante della crisi sembra essere stato il venir meno della capacità di acquisto della Società, conseguente ad una significativa e progressiva riduzione degli affidamenti da parte del sistema creditizio dell'anno 2018, e la coeva inadeguatezza dei mezzi propri a far fronte alla situazione venutasi a creatasi.

La carenza di idonee disponibilità liquide ha determinato un progressivo calo degli acquisti di nuove merci e l'impiego del magazzino esistente, via via sempre più obsoleto. Addirittura



dal mese di maggio dell'anno 2019, la Società risulta avere definitivamente cessato gli approvvigionamenti e proceduto sino ad oggi, unicamente, a vendere le giacenze di merci esistenti.

In assenza di prodotti nuovi, per non perdere competitività e restare comunque operativa sul mercato, la Società ha dovuto procedere (come sta procedendo tuttora) ad una scontistica sempre più elevata per giungere all'attuale sottocosto.

Tutto ciò ha provocato un drastico calo dei ricavi e l'assottigliarsi del margine di contribuzione (ossia della differenza tra il prezzo di vendita unitario ed il costo unitario del venduto) La diminuzione degli acquisti di merci ha, inoltre, causato la progressiva riduzione dei premi maturati presso i fornitori, che - per gli importanti volumi realizzati dalla Società - assicurava la redditività all'impresa.

Se queste - allo stato e sulla base delle informazioni e dei dati che è stato possibile acquisire nel breve tempo a disposizione - possono considerarsi le principali cause dello squilibrio economico che affligge l'attività imprenditoriale della PAPINO, può ragionevolmente sostenersi che il riequilibrio di detta attività (nella sua attuale consistenza ed operatività descritte sopra) passi per un tempestivo ed adeguato riassortimento dei punti vendita, con l'acquisto di prodotti nuovi e moderni che rispondano tempestivamente alle esigenze dei consumatori e restituiscano attualità e concorrenzialità all'impresa; approvvigionamento tale da riportare il volume degli acquisti e delle vendite ai livelli ante crisi, così da recuperare la redditività oggi perduta.

Investimento accompagnato anche da un ridimensionamento della struttura del personale dipendente e una razionalizzazione dei costi, ivi compresi quelli dei canoni di locazione o affitto.

Le potenzialità dell'azienda della PAPINO, nonostante la crisi, in fondo non sembrano definitivamente compromesse. L'azienda mantiene ancora il suo know how. Per quanto dal



mese di maggio 2019 i punti vendita non siano più assortiti con prodotti nuovi e moderni, i dati delle transazioni commerciali attestano che la clientela continua ad acquistare. Il personale dipendente, nonostante non abbia percepito regolarmente gli emolumenti, non ha dato luogo a forme di proteste particolari e (da informazioni assunte) continua a prestare la propria attività con la consueta operatività, così manifestando fedeltà all'azienda. L'azienda mantiene ancora la disponibilità di alcuni punti vendita ben collocati all'interno di centri commerciali ed anche in punti strategici delle città siciliane. L'azienda appare, nella sua attuale consistenza, ancora appetibile se si considera che, nell'ambito della procedura di concordato, e, quindi, in piena situazione di crisi, diversi operatori del settore hanno manifestato interesse all'acquisizione di numerosi punti vendita (v.all.23).

5.3 Il riequilibrio mediante programma di ristrutturazione.

Tenuto conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della PAPINO, per come descritta della presente relazione e nelle relazioni dei consulenti dott. Giuseppe Burgio e dott. Alberto Giarrizzo (v. all. C e D), delle informazioni e dei dati aziendali sino ad oggi conosciuti nonché del breve tempo a disposizione per svolgere ulteriori approfondimenti, è da escludersi il riequilibrio dell'attività imprenditoriale della PAPINO possa concretamente avvenire tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni.

La PAPINO versa in una situazione di squilibrio patrimoniale (le passività eccedono le attività), economico (i costi sono superiori ai ricavi) e finanziario (le liquidità e i crediti non sono sufficienti a coprire i debiti a breve scadenza).

Un riequilibrio economico mediante programma di risanamento della stessa impresa, presupporrebbe – quindi – una notevole ricapitalizzazione, la possibilità di accedere al credito bancario e dei fornitori per far fronte alla esigenze di cassa, la disponibilità dei



creditori a modificare i termini di pagamento o, addirittura, ad addivenire ad un concordato secondo le previsioni stabilite dalla legge. Fattori e condizioni che, allo stato, non appaiono sussistere.

5.4 Il riequilibrio mediante cessione dei compendi aziendali.

Appare invece plausibile il riequilibrio economico mediante cessione dei complessi aziendali della PAPINO.

Come è stato già efficacemente osservato²², chi acquista un complesso aziendale già produttivo di perdite, i cui fattori non possono essere disgregati per almeno due anni ex art. 63, comma 2, D. Lgs. 270/1999, acquista non per eliminare un concorrente dal mercato ma per risanare e valorizzare, in tutto o in parte, l'organizzazione aziendale acquisita.

E, allora, appare ragionevole ritenere che l'azienda o eventuali suoi rami, nella attuale consistenza o nella diversa consistenza che dovesse risultare in esito al programma di cessione predisposto dal Commissario Straordinario, in caso di cessione a soggetti terzi, specie se operanti nel medesimo settore, possano recuperare l'economicità perduta.

Le attuali cause dello squilibrio (inadeguatezza finanziaria, carenza di investimenti, eccessività dei costi) sarebbero certamente rimosse con il collocamento dell'azienda o di suoi rami nella organizzazione imprenditoriale altrui, nel segno della discontinuità rispetto alla passata gestione.

Nella specie, tenuto conto anche delle manifestazioni di interesse pervenute durante la procedura di concordato preventivo e successivamente ad essa da parte di importanti operatori del settore, quali Bruno S.p.a., Unieuro S.p.a. e Via Lattea S.p.a., è ragionevole ritenere che la cessione dei compendi aziendali possa avvenire a favore di soggetti già ben collocati nel mercato di riferimento, economicamente e imprenditorialmente sani ed affidabili²³, e – quindi - che l'azienda o i suoi rami ceduti possano indubbiamente recuperare la redditività e il riposizionamento sul mercato in condizioni di normalità,



potendo beneficiare le attività cedute:

- di un adeguato approvvigionamento di prodotti e dell'ampiezza dell'assortimento assicurato da ciascuno dei potenziali cessionari;*
- della disponibilità di piattaforme per il commercio online già in uso a ciascuno dei soggetti suindicati,*
- degli investimenti pubblicitari e delle relative campagne già periodicamente effettuati in relazione ai marchi di riferimento, dai cessionari o dai gruppi di acquisto di affiliazione.*
- della possibilità di riorganizzare la dimensione occupazionale ed il relativo costo del lavoro secondo quanto disposto dalla L. 428/90 e dall'art. 63 del D. Lgs. 270/99.*

5.5 La concretezza delle prospettive di riequilibrio mediante cessione

A parere del sottoscritto Commissario Giudiziale, le prospettive di riequilibrio delle attività imprenditoriale della PAPINO, mediante cessione dei compendi aziendali, possono ritenersi - allo stato - concrete.

Sul punto giova premettere che il giudizio circa la concretezza di dette prospettive di riequilibrio non dovrebbe ancorarsi esclusivamente sulla esistenza o meno di manifestazioni di interesse e/o offerte per l'acquisizione dei compendi aziendali, già nella fase cd. di osservazione della amministrazione straordinaria. Basti osservare che detta fase è estremamente breve, di essa eventuali interessati potrebbero non avere tempestiva conoscenza e, soprattutto, essa potrebbe non essere temporalmente sufficiente per effettuare una compiuta due diligence, presupposto necessario per una seria manifestazione di interesse e/o offerta, tenuto conto degli impegni che il cessionario deve assumere ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 270/199924. Peraltro l'art. 56, comma 2, del D. Lgs. 270/1999 sembra ammettere la possibilità che non siano pervenute offerte e queste siano state acquisite dal Commissario Straordinario, post ammissione dell'impresa alla amministrazione straordinaria.



Il giudizio circa la concretezza delle prospettive di riequilibrio dovrebbe fondarsi, invece, sulla appetibilità del complesso produttivo sul mercato. Come è stato condivisibilmente osservato, il commissario giudiziale dovrebbe esprimere una valutazione sul merito dell'attività imprenditoriale e sulla possibilità che l'impresa, considerate le peculiarità della sua organizzazione e/o del suo prodotto, possa ancora giocare un ruolo nel mercato e mantenersi viable agli occhi degli operatori economici.

Valutazione eventualmente rafforzata dalla presenza di manifestazioni di interesse e/o offerte.

Senza trascurare che l'art. 1 del D. Lgs. 270/1999, prevedendo anche la "riconversione" delle attività imprenditoriali, consente anche il mutamento dello stesso oggetto dell'attività d'impresa. Sotto questo profilo, non sarebbe – quindi - da escludere anche l'ipotesi che l'azienda e/o taluni suoi rami costituiti, possano essere oggetto anche di operatori di altro settore merceologico. Peraltro la qualificazione del personale dipendente, per la stragrande maggioranza con mansioni di commesso, si presta anche ad una possibile riconversione dell'attività.

--o--

Nella specie, come si è detto sopra, le potenzialità dell'azienda della PAPINO, nonostante la crisi, non sembrano definitivamente compromesse. L'azienda mantiene ancora il suo know how ed appare ancora appetibile. Tale convinzione è rafforzata dal fatto che, nell'ambito della procedura di concordato, e, quindi, in piena situazione di crisi, diversi operatori del settore avevano manifestato interesse all'acquisizione di numerosi punti vendita.

La PAPINO, in allegato alla domanda di concordato preventivo (v.all.23), aveva depositato le seguenti manifestazioni di interesse di:

- GDL S.r.l. con sede in Melicuccio (RC),*
- BRAND Italia S.r.l. con sede in Caltanissetta (CL)*



- *HAPPY CASA STORE S.r.l. con sede in Martina Franca (TA)*
- *VOGUE STORE S.r.l. con sede in San Giovanni La Punta (CT)*
- *VIA LATTEA S.r.l. con sede in Messina*
- *BRUNO S.p.a. con sede in Catania*
- *UNIEURO S.p.a. con sede in Forlì (FC).*

In relazione alle ultime tre (Via Lattea S.r.l., Bruno S.p.a. e Unieuro S.p.a.), la PAPINO aveva persino chiesto l'avvio di una procedura competitiva volta alla cessione dei rispettivi punti vendita d'interesse nel corso della procedura di concordato.

Il sottoscritto Commissario Giudiziale, in data 27/01/2020, ha chiesto a queste ultime tre società (Via Lattea S.r.l., Bruno S.p.a. e Unieuro S.p.a.) di comunicare se l'interesse manifestato all'acquisizione persistesse tuttora (v.all.24).

La VIA LATTEA S.r.l. ha comunicato la persistenza dell'interesse alla acquisizione di alcuni punti vendita, rimodulando tuttavia la propria precedente offerta (v. all 25).

La BRUNO S.p.A., in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Claudia Andronico, ha comunicato telefonicamente, in data 14/02/2020, che persiste un potenziale interesse per il punto vendita di Palermo Conca D'Oro, previa nuova due diligence da effettuarsi a seguito delle mutate condizioni del ramo di azienda e degli ambiti procedurali rispetto alla precedente manifestazione d'interesse nonché rinegoziazione contrattuale con la attuale concedente.

Nessun riscontro – ad oggi – è pervenuto dalla UNIEURO S.p.A.; ma ciò, in considerazione del breve tempo trascorso, non può far ritenere, con decisività, che l'interesse di quest'ultima sia venuto definitivamente meno.

Occorre dar conto, inoltre, che in data 11/02/2020, il management della PAPINO ha ricevuto e consegnato al sottoscritto Commissario una proposta di locazione dell'immobile di Canicattì con disponibilità del proponente a valutare anche l'assunzione di parte del



personale attualmente ivi impiegato. Considerato che l'immobile non è di proprietà della PAPINO e che si propone anche l'assunzione del personale, detta proposta dovrebbe intendersi come disponibilità all'acquisizione del ramo di azienda ivi esercitato.

In definitiva, sulla base delle informazioni, degli atti e dei dati raccolti e conosciuti nel breve tempo a disposizione sino ad oggi, mediante accesso ai pubblici registri, ovvero tramite la struttura amministrativa aziendale, i consulenti del lavoro della società o i legali incaricati di seguirne il contenzioso, nonché attraverso il management della stessa Società insolvente e i terzi potenziali acquirenti, il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene che possano ritenersi sussistenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali della PAPINO, mediante cessione (anche solo parziale) dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno infra descritto.

5.6 Il programma di continuazione dell'attività.

Fermo restando che la elaborazione di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa finalizzato alle suddette cessioni compete al Commissario Straordinario, il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene che la continuazione dell'attività per il tempo occorrente ad individuare possibili acquirenti e procedere alle cessioni, possa – allo stato – avvenire contenendo al massimo tutti costi di esercizio, diretti ed indiretti, e alienando il magazzino esistente.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, l'obiettivo della sostenibilità può essere raggiunto unicamente mediante ricorso alla CIGS.

Sul tema va osservato che, con istanza del 16/12/2019, la PAPINO aveva fatto domanda di integrazione salariale (CIGS), per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 148/2015, per tutti i lavoratori impiegati a tale data, ad eccezione di quelli occupati presso il punto vendita di Benevento (v.all.26).



A seguito dell'apertura della presente procedura, lo esponente ha comunicato al Ministero del Lavoro che la Società in data 14/01/2020 era stata dichiarata in stato di insolvenza ex art. 3 del citato D. Lgs. 270/1999 ed ha chiesto di conoscere l'esito della suddetta domanda di CIGS o, comunque, lo stato del procedimento, con la indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la sua definizione (v.all.27).

Con nota del 31/01/2020 (v.all.28), il Ministero ha comunicato che “la domanda di CIGS per crisi aziendale può essere accolta limitatamente al periodo dal 16/12/2019 al 13/01/2020” ed ha fatto presente che “a decorrere dal 14/01/2020, l'impresa interessata potrà fruire del trattamento di CIGS ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, L. n. 236/93, così come si evince dalla circolare ministeriale n. 20 del 28/11/2017”.

Il Ministero ha, quindi, invitato l'impresa a “procedere all'espletamento di un nuovo esame congiunto della situazione aziendale in sede istituzionale (articolo 24 , comma 2, D. Lgs. n. 148/2015) e, conseguentemente, alla presentazione una nuova istanza CIGS online facendo riferimento al predetto articolo 7, comma 10-ter, L. n. 236/93”.

Il sottoscritto Commissario Giudiziale ha tempestivamente chiesto l'espletamento di un nuovo esame congiunto, ma il Ministero ha comunicato di non potere dare corso allo stesso fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 270/1999 (v.all.30 e 31).

In effetti, con circolare n. 56 del 25/11/2002, il Ministero del Lavoro ha precisato che ai fini del trattamento CIGS, l'articolo 7 comma 10 ter, della legge 236/93, ovvero l'articolo 3 della legge 223/91, possono applicarsi a far data dalla data del provvedimento di dichiarazione dello stato di insolvenza alla successiva procedura cui sarà assoggettata la società (amministrazione straordinaria o fallimento).

Con la suddetta circolare ministeriale n. 20 del 28/11/2017, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il trattamento di CIGS decorrerà dal momento della dichiarazione dello stato di



insolvenza sino alla data del provvedimento del tribunale che dichiarerà la chiusura della procedura.

Qualora venisse aperta l'amministrazione straordinaria, pertanto, la CIGS coprirebbe l'intero periodo che va dalla dichiarazione dello stato di insolvenza sino alla chiusura della procedura, comprendendo anche il punto vendita di Benevento che era stato inizialmente escluso.

Ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale, si è quindi proceduto alla stima del costo del personale per l'anno 2020 sul presupposto che detta CIGS sia concessa (così come è ragionevole prevedere che sarà concessa) in caso di apertura della amministrazione straordinaria”;

rilevato che il commissario giudiziale ha così delineato il quadro dei costi prevedibili per ciascun centro di costo (punti vendita), tenendo conto dell'attuale organizzazione del lavoro, secondo il prospetto di dettaglio riportato a pag. 95 della relazione in esame, complessivamente stimato in euro 4.476.198,49;

rilevato che il commissario giudiziale ha proseguito osservando:

“Per quanto riguarda il contenimento dei costi diretti ed indiretti, il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene che sia opportuno il rilascio degli immobili ovvero dei rami di azienda relativi ai suddetti punti vendita ormai non più operativi da tempo, così da evitare il pagamento dei relativi canoni per il periodo a venire ed anche delle spese di luce, acqua e quant'altro connesso. A tal fine lo esponente ha già negoziato con molte controparti contrattuali la riconsegna immediata dei beni, a fronte della rinuncia da parte dei locatori/concedenti ai crediti (anche risarcitori) maturati sino al rilascio. Tale attività potrebbe essere portata a compimento entro i prossimi 30 giorni, così da contenere i costi necessari per la prosecuzione dell'attività a quelli necessari per i soli punti vendita attivi.

Nell'ambito della politica di contenimento dei suddetti costi, il sottoscritto Commissario



Giudiziale ha proceduto anche a rimodulare talune convenzioni con gli studi di consulenza e assistenza aziendale e sta individuando un possibile nuovo fornitore nel mercato libero per contenere i costi dell'energia elettrica”;

rilevato che il commissario ha individuato (come da prospetto analitico riportato a pag. 96) il fabbisogno atteso per ciascuno dei punti vendita attivi e per la struttura generale destinata a logistica, relativamente ai costi specifici ed indiretti di natura generale, stimando gli stessi in complessivi euro 4.328.259,63;

rilevato che il commissario ha, nel prosieguo, specificato che il suddetto fabbisogno dovrebbe essere coperto con i ricavi delle vendite delle giacenze di magazzino attualmente esistenti, secondo politiche commerciali che contemperino le esigenze di massima valorizzazione dei prodotti con la obiettiva e naturale obsolescenza di buona parte di essi;

rilevato che ha, poi, stimato i ricavi, procedendo al riesame ed alla riclassificazione dei dati di vendita del mese di gennaio 2020, come da tabella riepilogativa di pag. 97, tenendo conto di ciascuna categoria merceologica per singolo punto vendita ancora attivo a quella data;

rilevato che il commissario giudiziale, dopo avere esaminato tutti i flussi previsionali in entrata e in uscita (v. tabelle di dettaglio riportate alle pagg. 97-103), ha così stimato sotto il profilo finanziario l'impatto netto atteso dalle operazioni di gestione per l'anno 2020, non avendo previsto alcuna operazione di acquisto di nuovi articoli per alcuna categoria di prodotto, ma la mera dismissione, alle condizioni di sottocosto precedentemente argomentate, della giacenza di magazzino disponibile alla fine del 2019;

rilevato che il commissario giudiziale ha ritenuto che, sotto il profilo finanziario, l'eventuale anno di prosecuzione dell'attività della Papino produrrà un impatto negativo sulle disponibilità finanziarie a inizio 2020 pari a circa Euro 600.000,00, residuando, a fine gestione, giacenze disponibili per circa euro 3.400.000, dalla cui dismissione potrebbe ricavarsi, per quanto gli articoli saranno a fine periodo da ritenersi ampiamente obsoleti, un



importo probabilmente superiore al fabbisogno finanziario incrementale stimato, avendo anche affermato che *“in esito alle cessioni, dovrebbe inoltre incassarsi il relativo corrispettivo che andrebbe a ridurre l’impatto della gestione”*;

rilevato che ha ulteriormente evidenziato che *“in esito alla prosecuzione dell’attività ed alle cessioni dei compendi aziendali, dovrebbe essere minore l’impatto degli oneri derivanti dall’immediato licenziamento dei dipendenti”*;

rilevato che, al termine della superiore corposa relazione, il commissario giudiziale ha coerentemente concluso nel senso che:

“possano ritenersi sussistenti concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali della PAPINO, mediante cessione (anche solo parziale) dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno. Tenuto conto dell’impatto economico e finanziario della prosecuzione dell’attività come sopra stimato, il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene che, in caso di apertura della amministrazione straordinaria, tutte le operazioni finalizzate alla cessione dei compendi aziendali debbano essere condotte con la massima sollecitudine, con assiduo monitoraggio degli effettivi risultati economici e finanziari della gestione interinale (risultati oggi solo prognosticabili) al fine di assumere tempestivamente ogni opportuno correttivo e/o determinazione conseguenziale”;

rilevato che, con il parere prima cennato, il Ministero per lo Sviluppo Economico, nel prendere in esame le cause dell’insolvenza dedotte dal commissario giudiziale (individuate nell’inadeguatezza finanziaria, nella carenza di investimenti e nell’eccessività dei costi), ha condiviso l’insussistenza delle condizioni per il risanamento dell’impresa in continuità diretta, necessitante, di contro, di una consistente ricapitalizzazione, non praticabile al pari della ristrutturazione economico-finanziaria della stessa;

rilevato che ha, invece, considerato praticabile l’opzione indicata dal commissario volta alla



conservazione dell'azienda mediante la cessione della stessa o di singoli rami, nell'attuale composizione o in quella che scaturirà dalla continuazione dell'attività nell'alveo del futuro programma di cessione, quest'ultimo da contenere nei ristretti tempi e con le modalità descritti nella relazione sub art. 28 in esame, con costante monitoraggio sulla concreta fattibilità di recupero e della sua sostenibilità economico-finanziaria, nella consapevolezza delle criticità connesse al piano di prosecuzione dell'attività della Papino per l'esercizio 2020, il tutto, però, nell'ottica della salvaguardia dei punti vendita ancora aperti e dei livelli occupazionali;

ritenuto che il Collegio condivide tutte le superiori argomentazioni, riscontrate dai dati economici-finanziari riportati dal commissario giudiziale e tratti dalle relazioni e dai numerosi allegati che corroborano la citata relazione ex art. 28;

ritenuto, infatti, che deve aversi riguardo alle finalità della procedura dell'amministrazione straordinaria la cui *ratio* deve essenzialmente ricondursi alla conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa insolvente, cui si riconnette il corollario certo non trascurabile della salvaguardia dei livelli occupazionali con l'ausilio dell'istituto della CIGS che si presume potrà essere riattivata senza soluzione di continuità una volta aperta la nuova procedura concorsuale;

ritenuto che, in siffatta ottica, le iniziative assunte dal commissario giudiziale e avallate dal Giudice delegato e dal Tribunale (tra cui le professionalità ausiliarie di cui ha fatto ricorso sub artt. 19 del D.L.vo n. 270/1999 in relazione all'art. 32 L.F. e le transazioni concluse con soggetti terzi creditori a condizioni vantaggiose per l'impresa insolvente, con conseguente dismissione dei punti vendita non operativi rappresentanti meri centri di costo e improduttivi) hanno consentito, nel breve lasso di tempo seguito alla sentenza di declaratoria dello stato di insolvenza, la riduzione dei costi nell'immediato e in via prospettica la possibilità di configurare, pur con le criticità e i rischi evidenziati dallo stesso commissario



giudiziale e sottolineate dal Ministero dello Sviluppo Economico, un piano di mantenimento dell'attività di impresa per il tempo strettamente necessario a pervenire alla cessione di singoli rami ancora suscettibili di essere appetibili sul mercato;

ritenuto che le superiori considerazioni vanno collocate nel quadro del peculiare settore di in cui l'impresa opera e delle manifestazioni di interesse nel tempo pervenute (alcune per vero ormai risalenti), le quali, pur non avendo i crismi di vere e proprie offerte di acquisto, vanno adesso valutate nel nuovo scenario della procedura dell'amministrazione straordinaria (diverso da quello tipico dello schema del precedente concordato preventivo);

ritenuto che quanto sin qui esposto conforta nella conclusione circa le concrete possibilità di riequilibrio (mantenimento) dell'attività imprenditoriale (pur parziale) da parte di soggetti terzi affidabili, i quali godano di adeguate disponibilità economico-finanziarie, da individuarsi in attuazione all'uopo di un adeguato programma ad approntarsi avente le caratteristiche ex art. 27, comma 2, lett. a), così come dedotto dal commissario giudiziale;

ritenuto che sussistono le condizioni per la declaratoria dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

ritenuto che va disposto che la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale e sino alla nomina del commissario straordinario, avvenga conformemente alle modalità già disposte con la sentenza di declaratoria dello stato di insolvenza e con i successivi provvedimenti autorizzatori pronunciati dal Giudice delegato e dal Tribunale su conformi istanze del commissario giudiziale, in coerenza con quelle ulteriori meglio specificate nella relazione ex art. 28, depositata in data 18/2/2020;

P.Q.M.

Visti gli artt. 30 e 32 del D.L.vo n. 270/1999

Dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della



Papino Elettrodomestici s.p.a., con sede in Belpasso (CT), viale Astrel, c.da Palazzolo 1, (P.IVA: 00798870879), avente come legale rappresentante pro tempore, Papino Nunziatina, nata a Paternò il 16/6/1967 (C.F.: PPNNZT67H56G371Q).

Dispone che la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale e sino alla nomina del commissario straordinario, avvenga conformemente alle modalità già disposte con la sentenza di declaratoria dello stato di insolvenza e con i successivi provvedimenti autorizzatori pronunciati dal Giudice delegato e dal Tribunale su conformi istanze del commissario giudiziale, in coerenza con quelle ulteriori meglio specificate nella relazione ex art. 28, depositata in data 18/2/2020.

Ordina che il presente decreto sia comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, e che ne sia data comunicazione, a cura della cancelleria, alla Regione e al Comune di Belpasso.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 5/3/2020

IL PRESIDENTE

Dott. Mariano Sciacca

